

**LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 16-12-2005
REGIONE MARCHE**

**MODIFICHE ALLA L.R. 5 AGOSTO 1992, N. 34
“NORME IN MATERIA
URBANISTICA, PAESAGGISTICA E DI ASSETTO DEL
TERRITORIO”**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 114
del 19 dicembre 2005

*Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:*

ARTICOLO 1

(Modifiche alla l.r. 34/1992)

1. L'articolo 30 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è sostituito dal seguente:

“Art. 30 (Adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi)

1. I piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, sono adottati dal Comune e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all'articolo 34, sono depositate presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione dei piani e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni.

3. Le deliberazioni e gli elaborati di cui al comma 1 sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia competente per

territorio, che,
entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione
della documentazione,
può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24,
comma 2, della legge 28
febbraio 1985, n. 47. Il Comune approva i piani motivando
puntualmente sulle
osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso
inutilmente il termine,
prescindendo dalle osservazioni medesime.
4. Il Comune approva i piani decidendo, altresì, in
ordine alle osservazioni e
opposizioni presentate ai sensi del comma 2.
5. Il Comune, entro novanta giorni dall'approvazione dei
piani, trasmette alla
Provincia e alla Regione copia delle relative
deliberazioni. La Provincia e la
Regione possono richiedere anche copia degli elaborati
del piano.".
2. Sono abrogati la lettera h) del comma 1 dell'articolo
34 e l'articolo 35
della l.r. 34/1992.

ARTICOLO 2

(Disposizioni transitorie)

1. Dal giorno successivo al 3 agosto 2005, data della
pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale, gli effetti della sentenza della
Corte costituzionale 29
luglio 2005, n. 343, si estendono a tutti i procedimenti
di formazione dei
piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma
1, della l.r.
34/1992, non conclusi con l'approvazione da parte dei
Comuni entro la
suddetta data di pubblicazione.
2. I Comuni che non vi hanno provveduto, entro trenta
giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, inviano alla Provincia
competente per territorio
le deliberazioni e gli elaborati relativi ai piani
attuativi adottati entro il
3 agosto 2005, ma approvati successivamente. La mancata
trasmissione nel
termine comporta la necessità di una nuova approvazione
del piano ai sensi
dell'articolo 30 della l.r. 34/1992 come modificato dalla

presente legge. La
Provincia, entro e non oltre trenta giorni decorrenti
dalla data di ricezione
della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi
dell'articolo 24,
comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune
motiva puntualmente
sulle osservazioni della Provincia formulate nel termine
e, se necessario,
provvede a modificare o a rielaborare il piano
approvato.

3. I Comuni che non vi hanno provveduto trasmettono alla
Provincia competente
per territorio le deliberazioni e gli elaborati relativi
ai piani attuativi
non ancora approvati alla data di entrata in vigore della
presente legge. La
Provincia, entro e non oltre trenta giorni decorrenti
dalla data di ricezione
della documentazione, può formulare osservazioni ai
sensi dell'articolo 24,
comma 2, della legge 47/1985. Il Comune delibera circa
l'approvazione del
piano motivando puntualmente sulle osservazioni formulate
nel termine dalla
Provincia, oppure, decorso inutilmente il termine,
prescinde dalle
osservazioni medesime.

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della
Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare
come legge regione Marche.

Data ad Ancona, addì 16 dicembre 2005
